



Depositato in Data 23/03/2022

IL DIRIGENTE

SEGRETERIA DI STATO
LAVORO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
SPORT, INFORMAZIONE, RAPPORTI CON AASS



Relazione al Progetto di Legge "Diritto dell'Informazione e dei Media"

Ecc.mi Capitani Reggenti,
Ill.mi Consiglieri,

L'informazione conosce in questi tempi una rilevanza sociale, politica ed economica senza precedenti. Si pone dunque l'esigenza di garantire una regolazione alla materia che sia in grado non solo di precisare garanzie e limiti alla stessa per i cittadini, le istituzioni, i professionisti e le imprese, ma anche di assicurare uno sviluppo forte ed equilibrato del settore.

Come metodo generale, l'intervento che qui si propone intende essere:

- chiaro e allo stesso tempo "leggero". Nella sua puntualità si evitano ogni volta sia possibile l'eccesso di dettaglio, lasciando alla prassi e alle norme secondarie (anche già esistenti) l'efficace messa in atto delle diverse disposizioni;
- fondato sulle norme esistenti, costituzionali e di legislazione ordinaria, riservandosi per queste ultime, anche di recente approvazione, di operare solo le modifiche necessarie nel nuovo contesto legislativo;
- redatto in base al confronto con gli operatori di settore, oltre che con gli organi competenti.
- aggiornato non solo alle più recenti evoluzioni tecnologiche, ma anche alle tendenze dimostrate dal legislatore europeo e da quelli dei paesi più vicini alla tradizione sammarinese;

In questo senso il lavoro di redazione delle norme ha preso in considerazione, pur nelle necessarie distinzioni, l'editoria periodica e non, la radiotelevisione e l'audiovisivo, la rete e il digitale nel loro complesso, come elementi tutti integranti e "formanti" l'attività informativa e comunicativa.

A questo proposito è bene sottolineare come il disegno di legge che qui si presenta intenda rivolgersi a tutti i media in un'unica considerazione e, a differenza di quanto si è abituati a pensare e a vedere anche in altri ordinamenti, a includere le tecnologie digitali, evitando di dare a queste regola ulteriore e in qualche modo speciale, eccezionale.

Si è piuttosto ritenuto utile tenerle in considerazione come elementi indispensabili e "ordinari" ai nostri tempi, senza dimenticarsi allo stesso tempo delle altre forme di informazione tuttora (e auspicabilmente ancora a lungo) concorrenti.

D'altra parte, questo è il vero vantaggio di una regolazione realizzata oggi la quale, evitando l'effetto di "sedimentazione successiva" presente in molti ordinamenti, può partire da uno sguardo aggiornato e ampio, consapevole della pluralità dei media e delle molte connessioni del settore.

Di fatto, la materia oggetto di questa prima proposta di intervento legislativo comprende uno spettro amplissimo di temi, che vanno dalla puntualizzazione e l'estensione di diritti fondamentali già affermati in seno all'ordinamento della Repubblica, alla regolazione dei settori della stampa, della radiotelevisione e di internet, toccando profili di rilievo costituzionale, civilistici e anche penali.

Ma che rimanda anche a fasi ulteriori e per passi successivi e progressivi, che partendo da questo corpo di norme centrali e in qualche modo "fondanti" arriveranno a toccare progressivamente i diversi ambiti settoriali, i campi specialistici e infine le materie connesse.

Per quanto riguarda la Prima Parte, in base alle disposizioni costituzionali esistenti e secondo un'impostazione teorica accolta in molti Stati, si sono qui declinati secondo le sistemiche giuridiche più recenti:

- l'estensione soggettiva e oggettiva del diritto all'informazione;
- la declinazione puntuale del diritto a informare, a essere informati e a informarsi, quest'ultimo con particolare attenzione ai dati on line;
- la libertà di espressione artistica;
- la libertà di insegnamento;



SECRETARIA DI STATO
LAVORO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
SPORT, INFORMAZIONE, RAPPORTI CON AASS

- i limiti in relazione agli altri diritti individuali (onore, identità personale e immagine, in particolare) o ad interessi pubblici (sicurezza, salute pubblica, efficienza economica tra gli altri).

Sotto diverso profilo si è poi intervenuti a disciplinare il diritto alle comunicazioni interpersonali, in queste includendo la posta, tradizionale o digitale, le chiamate telefoniche, la messaggistica e qualsiasi forma di interrelazione tra soggetti (mittente e destinatario) noti o identificabili.

Per questo secondo aspetto si è qui garantita la relativa libertà, mentre gli aspetti connessi alla riservatezza saranno oggetto di disciplina successiva e specifica.

Nella Parte II si è invece intervenuti, con disciplina molto più "tecnica", a dare regolazione ai vari media.

Qui i registri adottati sono stati diversi

In parte (specie sulla Stampa) si è proceduto riprendendo e ampliando le norme esistenti; in parte (specie sul settore Radiotelevisivo) introducendo disposizioni che riprendono gli orientamenti più recenti espressi a livello comunitario; in parte (specie sulla Rete) realizzando una disciplina organica ex novo, che costituisce una assoluta novità, pur riprendendo i risultati delle migliori analisi ed esperienze in materia.

Ci si è così focalizzati su:

1) la Consulta e l'Autorità Garante dell'Informazione, riportando in legge unitaria e di primo livello quelle che prima erano disposizioni presenti in testi scollegati o in norme deontologiche. Il tutto, ampliando il ruolo istituzionale dei due soggetti e pur conservando la loro autonomia e capacità di regolazione ulteriore (anche in forma di codici etici).

2) la Stampa, periodica e non, intervenendo su

- prodotti editoriali;
- stampa su carta e stampa on-line;
- l'accesso e la formazione per la professione giornalistica;
- il regime di lavoro dei diversi operatori dell'informazione;
- imprese editoriali;
- concentrazione proprietaria e proprietà incrociata di vari media;
- forme di sostegno pubblico (alla disciplina della pubblicità e dei relativi introiti sarà dedicata una ulteriore, separata legislazione).

Le norme di questa sezione, riprese in gran parte dalla recente disciplina in materia, sono state tutte riviste (non senza cambiamenti di rilievo) e ricollocate in una sequenza giuridicamente significativa, che conferisce alle disposizioni stesse un valore inedito. Tra tutti si segnala la trasformazione del Registro delle imprese editoriali nel Registro degli Operatori dell'Informazione e della Comunicazione, con effetti di maggior trasparenza, migliore concorrenza ed efficienza complessiva del sistema di governo del settore.

3) Radio e televisione, con particolare attenzione a

- prodotti audiovisivi, linear (su palinsesto) e non (a catalogo);
- disciplina dei fornitori di servizi media audiovisivi in varie tecniche;
- concentrazione proprietaria;
- regime delle concessioni e delle autorizzazioni;
- il servizio pubblico.

In questo caso, è bene sottolinearlo, si è cercata una mediazione tra l'attuale situazione sammarinese (Accordi con la Repubblica italiana, limitatezza delle frequenze terrestri a disposizione, il sostanziale monopolio della televisione pubblica e l'assenza di emittenti private su tali frequenze in tecnica digitale) con le prospettive tecnologiche in campo (tra tutte, le piattaforme per cataloghi video a scelta dell'utente, o più in generale le risorse in rete) e la posizione dell'Unione europea.

Si sono così moltiplicate le concessioni rilasciate da E.R.A.S. (una per la manutenzione degli impianti, una per l'assegnazione delle frequenze, una per il riconoscimento del servizio pubblico) in modo da garantire per il momento la situazione attuale, ma già predisponendosi a una possibile maggiore apertura del settore, con la presenza in campo di più soggetti.

Al contempo si sono previste autorizzazioni "semplificate" per satellite e reti, secondo la attuale concezione dei relativi mercati.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



SEGRETERIA DI STATO
LAVORO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
SPORT, INFORMAZIONE, RAPPORTI CON AASS

Il tutto, senza dimenticare le garanzie di apertura e pluralismo, concorrenza, tutela delle fasce più deboli della popolazione, esigenze di informazione prioritaria e in chiaro.

4) Internet, concentrandosi su

- diritti di accesso alla rete;
- neutralità della rete;
- contrasto all'analfabetismo digitale;
- contrasto a *fake news*, anche in forma video fotografica, e *hate speech*;
- disciplina dei big data;
- algoritmi e decisione automatizzata;
- diritto all'anonimato;
- diritto alla disconnessione.

Qui le scelte sono state tutte compiute, come già si diceva, tenendo a mente le considerazioni in materia più avanzate e opportune, con norme redatte in forma ampia tali da poter cogliere anche le evoluzioni future in materia.

Il Segretario di Stato
Teodoro Lonfernini

